

Pubblicato il 26/05/2023

N. 00712/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 202-OMISSIS-, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Cini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, e Ufficio Scolastico Regionale per Veneto – U.S.R., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, piazza San Marco, 6-OMISSIS-;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con -OMISSIS-, nella parte in cui non comprende la ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per Veneto;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 202-OMISSIS- il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che con ordinanza -OMISSIS--OMISSIS- questa Sezione ha rinviato la trattazione dell'esame della domanda cautelare all'odierna camera di consiglio al fine di valutare l'esito dell'appello avverso l'ordinanza-OMISSIS- *Bis* del T.A.R. del Lazio;

- che con ordinanza -OMISSIS- del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare, rilevando che *“le deduzioni dell'appellante non appaiono prive di fondatezza, in quanto – impregiudicato un più approfondito esame nella sede propria del merito da parte del primo giudice – la preclusione dell'applicazione della normativa posta a tutela delle categorie protette, con diritto di riserva all'assunzione, non sembra potersi far discendere implicitamente dalla esclusione della formazione di una graduatoria degli idonei, verosimilmente destinata ad impedire [...]che la stessa graduatoria possa essere successivamente utilizzata per ulteriori assunzioni mediante “scorrimento”*;

- che occorre pertanto provvedere all'integrazione del contraddittorio mediante la notifica del ricorso introduttivo e del presente provvedimento nei confronti dei candidati che sarebbero preceduti in graduatoria dalla ricorrente in caso di accoglimento della domanda di annullamento proposta;

- che ai fini di tale adempimento, tenuto conto della natura della controversia, la ricorrente potrà eventualmente effettuare la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4 cod. proc. amm., mediante pubblicazione del

ricorso e del presente provvedimento sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente del Ministero dell'istruzione - USR Ufficio Scolastico Regione Veneto, per almeno 10 giorni consecutivi;

- che la notifica dovrà comunque essere effettuata entro cinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con successivo deposito della prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, da eseguirsi entro cinque giorni dalla scadenza del precedente termine di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

Considerato altresì:

- che anche alla luce della richiamata -OMISSIS- del Consiglio di Stato il ricorso pare presentare sufficienti profili di fondatezza;

- che dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati può derivare alla ricorrente un danno grave e irreparabile;

- che pertanto sussistono i presupposti per l'accoglimento - nelle more - della domanda cautelare disponendo l'inserimento della ricorrente con riserva in sovrannumero nella graduatoria, con avvio del periodo di formazione e di prova;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):

- dispone che la ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione;

- accoglie nelle more l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone l'inserimento della ricorrente con riserva in sovrannumero nella graduatoria, con avvio del periodo di formazione e di prova;

- fissa per il prosieguo dell'esame della domanda cautelare la camera di consiglio del 12 luglio 202-OMISSIS-, anche ai fini di una eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Spese al definitivo.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo -OMISSIS-0 giugno 200-OMISSIS-, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 202-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Filippo Dallari, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Filippo Dallari

IL PRESIDENTE

Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.